

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DI DICHIARAZIONI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI, NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA.

Art. 1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione delle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela nell'ambito della potestà regolamentare generale contenute all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2 – Tributi disciplinati dal presente regolamento.

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 17, sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
3. Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i., (D. Lgs. n.37 del 22 febbraio 1999, n.46 del 26 febbraio 1999 e n.112 del 13 aprile 1999).
Ciò non di meno alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

Art. 3 – Sottoscrizione delle dichiarazioni.

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, compresa la comunicazione prevista dal regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, devono essere sottoscritte a pena di nullità.
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

Art. 4 – Modalità di esecuzione dei versamenti.

1. Alle modalità di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto deliberato per ciascun tributo ai sensi del comma seguente.
2. L'amministrazione comunale con apposito atto deliberativo potrà stabilire, per ciascun tributo, le seguenti forme di pagamento dell'imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti:
 - a) direttamente al Concessionario della riscossione
 - b) presso la tesoreria comunale
 - c) tramite apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima
 - d) tramite il sistema bancario.

Art. 5 – Termini di pagamento.

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti:
2. A richiesta dell'interessato, in presenza di condizioni economiche disagiate, i tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti, in 4 rate bimestrali.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione immediata dell'intera somma. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale.

L'importo della rata comunque non può essere inferiore a € 50,00.
3. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente biennio:
 - a) Essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
 - b) Ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune di qualsiasi natura;
 - c) Si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali.

Art. 6 – Provvedimenti di liquidazione e accertamento.

1. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Saranno rispettati tutti i principi previsti dallo statuto del contribuente di cui alla legge 212 del 27 luglio 2000 ed eventuali altre norme che dovessero essere emanate in materia.

Art. 7 – Accertamento con adesione.

1. L'accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del contribuente, nei termini e con i criteri previsti dal D.Lgs. n.218 del 19 giugno 1997 e secondo le disposizioni degli articoli seguenti, ad esclusione di quegli accertamenti ove sia rilevabile:

- a) La mancata, incompleta, o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio con questionari e simili, rispetto ad atti inequivocabili in possesso dell'ufficio stesso;
- b) La disattesa di valori certi, stabiliti da norme legislative o regolamentali.

Art. 8 – Avvio del procedimento su iniziativa del Comune.

- 1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 9 – Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente.

- 1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
- 2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
- 3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso comporta rinuncia all'istanza.
- 4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 10– Atto di accertamento con adesione.

- 1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
- 2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
- 3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 8, o dell'art. 9, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 9, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Art. 11 – Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo precedente, mediante uno dei modi di pagamento elencati nell'art. 4.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dall'art. 5.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Art. 12 – Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo precedente, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate, alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 10, in tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Art. 13 – Misura interessi per riscossione e rimborso dei tributi locali.

1. Ai sensi dell'art.13 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999, gli interessi per la riscossione e per il rimborso di tutti i tributi comunali sono dovuti, per i periodi d'imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle stesse misure vigenti per le imposte erariali nei vari periodi pregressi.
2. Ai fini di cui al comma 1, la misura degli interessi è così determinata:
 - a) A decorrere dal 1° gennaio 1988 e fino al 31 dicembre 1993 si applica la misura del 4,5 per cento per ogni semestre compiuto;
 - b) A decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1996 si applica la misura del 3 per cento per ogni semestre compiuto;
 - c) Per il periodo successivo al 31 dicembre 1996 si applica la misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.
3. Per ogni semestre si applica il tasso d'interesse in vigore al primo giorno di decorrenza del semestre stesso. Nel caso di cambio della misura degli interessi nel corso del semestre, la nuova misura si applica dal primo giorno del semestre successivo.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli avvisi di liquidazione, agli avvisi di accertamento e ai provvedimenti di rimborso, di tutti i tributi comunali, notificati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, indipendentemente dagli anni d'imposta a cui si riferiscono.
5. Non si dà luogo a rimborso nel caso di atti o provvedimenti notificati al contribuente prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
6. Le disposizioni di cui al comma 2 sono automaticamente aggiornate da modifiche legislative in materia di interessi per le imposte erariali.

Art. 14 – Interessi per mancato pagamento di sanzioni.

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

Art. 15 – Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela.

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del tributo può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.
2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune che su iniziativa del soggetto obbligato.
3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, l'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.
4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:
 - a) Vi sia una doppia imposizione;
 - b) Vi sia un errore di persona;
 - c) I pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
 - d) Il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;
 - e) Errore sul presupposto del tributo;
 - f) Sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anche anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il soggetto obbligato può impugnare insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Art. 16 – Circostanze non ostative all'annullamento.

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
 - a) La definitività dell'atto per mancata impugnazione dei termini per ricorrere;
 - b) Il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità eccetera;
 - c) La pendenza del giudizio;
 - d) L'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Art. 17 – Rapporti esauriti.

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Art. 18 – Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi.

1. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, è stabilito, per ciascun provvedimento di accertamento, liquidazione o rimborso l'importo di € 10,00 fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi; sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano il predetto limite.

Art. 19 – Norma finale.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.
2. Il presente sostituisce integralmente il precedente regolamento in materia di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali, nonché per l'annullamento degli atti in via di autotutela.